



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATO
ALLA FORMAZIONE DELL'ELENCO PROVINCIALE DEGLI PSICOLOGI
DELLE CURE PRIMARIE DELL'ASP DI ENNA.**

Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.569/GAB del 27/11/2024, in attuazione della L.R. 20/10/2023, n.18 che istituisce il Servizio di Psicologia delle Cure Primarie all'interno delle Aziende del S.S.R. e l'elenco provinciale degli Psicologi delle Cure Primarie, è indetto Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato alla formazione del suddetto elenco provinciale.

Art. 1
REQUISITI

Possono partecipare coloro che entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande possiedono i seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:

- a. Cittadinanza italiana;
- b. Godimento dei diritti civili e politici;
- c. Assenza di cause ostative all'accesso;
- d. Idoneità fisica all'impiego.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 2) della citata legge regionale possono essere iscritti nei predetti elenchi provinciali i professionisti in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

- a. Laure magistrale in psicologia (laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 – ex D.M. 270/2004 o laurea specialistica in psicologia (classe 58/S – ex D.M. 509/1999);
- b. Iscrizione all'albo dei psicologi;
- c. Assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del S.S.N. o S.S.R. e con la Pubblica Amministrazione in genere.
Detto requisito deve essere posseduto all'atto dell'assegnazione dell'incarico e non già in sede di presentazione dell'istanza di inclusione negli elenchi provinciali degli psicologi delle cure primarie;
- d. Specifiche competenze e titoli dello psicologo delle Cure Primarie come individuati dagli artt. 4 e 5 del predetto decreto presidenziale.

Riguardo alla lettera d). si precisa che il requisito di accesso è da intendersi con esclusivo riferimento alle specifiche competenze; i titoli (accademici e di studio) post laurea, saranno valutati ai fini dell'eventuale attribuzione di ulteriore punteggio.

Art. 2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Accedono all'elenco istituito presso questa ASP di Enna, gli psicologi che fanno domanda, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo di €. 16,00, secondo le modalità specificate di seguito e che documentano l'esercizio di attività professionale, anche di tipo libero professionale comunque riconducibile alle specifiche competenze di cui all'art. 4 del citato D.P., attestata con dichiarazione di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si precisa che l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, compilando apposito form telematico, reperibile, unitamente al presente avviso, sul sito web dell'ASP di Enna: www.asp.enna.it (menù – il territorio – cure primarie – assistenza sanitaria di base).

L'esercizio dell'attività professionale documentata con specifica indicazione della struttura, pubblica o privata, o studio professionale privato, nonché della durata, delle ore svolte e della tipologia di incarico, deve intendersi di durata almeno annuale.

Quanto all'attività documentata presso strutture pubbliche la durata almeno annuale è da intendersi come somma complessiva dei periodi di servizio prestati.

Quanto, invece, all'attività documentata presso studi professionali privati, la durata almeno annuale sarà valutata avendo come riferimento la data di apertura della P. Iva per un periodo comunque non inferiore a 12 mesi.

Le istanze, da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale, dovranno essere corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra specificati e sono presentate, esclusivamente in via informatica e digitale, nelle forme previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), all'indirizzo pec: cureprimarie@pec.asp.enna.it.

Il possesso sei requisiti è documentato:

- a) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per titoli accademici e di studio;
- b) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per titoli di servizio prestato presso una Amministrazione Pubblica o un gestore di Pubblico Servizio;
- c) i titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri devono essere allegati in originale alla domanda di partecipazione o sotto forma di copia autenticata ai sensi di legge.

I titoli conseguiti all'estero, per essere valutabili, devono essere accompagnati dalla dichiarazione di riconoscimento dell'Autorità Italiana.

L'A.S.P., previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal predetto decreto, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, ricorrendone i presupposti, provvede all'iscrizione del professionista nell'elenco di che trattasi pubblicato sul sito web istituzionale.

I candidati non in possesso dei requisiti previsti saranno riportati in un apposito elenco degli esclusi, con indicazione specifica delle cause di esclusione, da pubblicare contestualmente all'elenco degli ammessi.

L'Azienda si riserva la verifica sulle dichiarazioni rese dal candidato con conseguente decadenza del candidato che abbia reso una dichiarazione non veritiera, fatta salva ogni responsabilità penale sulle dichiarazioni mendaci ai sensi di legge.

L'Azienda aggiorna l'elenco con cadenza annuale nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato sulla base delle istanze pervenute dai candidati interessati.

La istanza di iscrizione nell'elenco deve essere rinnovata di anno in anno e deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti titoli accademici o professionali che comportino modificazioni del precedente punteggio.

L'elenco ha validità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione.

Entro il 30 settembre di ogni anno il candidato interessato ad ottenere l'iscrizione per lo svolgimento dell'attività di psicologo delle cure primarie dovrà presentare apposita domanda corredata dalla documentazione richiesta.

Lo psicologo delle cure primarie dovrà, altresì, garantire un primo livello di assistenza psicologica integrato con gli altri servizi sanitari e funzionale ad assicurare una rapida presa in carico del paziente.

L'azienda disciplinerà il rapporto dello psicologo delle cure primarie nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali, ferma restando la possibilità di ricorrere a modelli contrattuali per l'attuazione di progetti finalizzati di cui all'art. 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

FUNZIONI E COMPETENZE

L'art. 4 del D.P. 569/GAB del 27 novembre 2024, definisce le specifiche competenze dello psicologo delle cure primarie come di seguito riportate:

1. Lo psicologo delle cure primarie deve possedere adeguate competenze volte a intercettare i bisogni di salute psicologiche della persona e della collettività attraverso azioni di:
 - a) promozione del benessere psicologico e degli stili di vita salutari;
 - b) sostegno ai processi di adattamento nelle condizioni critiche lungo l'arco del ciclo di vita;
 - c) intervento nelle condizioni di disturbi psicologici lievi e/o transitori (disturbi psicologici comuni) e/o di lievi criticità relazionali;
 - d) consultazione ed integrazione con i servizi specialistici nelle condizioni di esordio di disturbi psicologici o di disagio inespresso.

2. Inoltre, lo psicologo delle cure primarie deve possedere adeguate competenze in merito alla gestione di:
- a) iniziative di promozione a livello individuale, relazionale e di comunità di stili di vita salutari;
 - b) problemi legati all'adattamento quali elaborazione dei lutti, perdita del lavoro, separazioni, diagnosi di malattie e cronicità;
 - c) problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da Covid 19;
 - d) sintomatologia ansioso-depressiva;
 - e) problemi legati alle fasi di transizione del ciclo di vita;
 - f) condizioni di stress e disagi emotivi transitori;
 - g) sostegno psicologico nelle condizioni di malattia e, in particolare, nell'adattamento alle condizioni di malattia cronica;
 - h) valutazione dei processi psicosomatici e somatopsichici che regolano il rapporto tra salute e malattia;
 - i) vulnerabilità psicosociale;
 - j) lavoro in equipe sanitarie multi professionali;
 - k) richieste improprie di prestazioni sanitarie;
 - l) sviluppo della relazione tra personale sanitario e utenza e gestione delle criticità;
 - m) integrazione funzionale della psicologia di base con i servizi specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera, psicoterapia e degli altri servizi sanitari e socio sanitari.
3. Lo psicologo delle cure primarie opera essenzialmente nell'ambito della medicina delle cure primarie, in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali per ridurre il rischio di disagio psicologico della popolazione di riferimento, prevenzione e promozione, della salute, privilegiando i problemi legati all'adattamento che caratterizzano il normale ciclo di vita.

Lo stesso assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi di strutture pubbliche.

Art. 4

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Titoli valutabili

Sono considerati titoli valutabili nell'ambito delle funzioni previste dalla legge regionale il possesso di uno dei seguenti titoli di studio post-laurea:

- a) diploma di scuola di specializzazione di area psicologica;
- b) diploma di specializzazione in psicoterapia riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c) dottorati di ricerca in ambito psicologico;
- d) master universitari di primo e di secondo livello in area psicologica.

Criteri di valutazione dei titoli

I criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti:

a) Titoli accademici:

- voto di laurea 110/110 e lode – punteggio 3,00;
- voto di laurea da 101/110 a 110/110 – punteggio 2,00;
- voto di laurea da 98/110 a 100/110 – punteggio 1,00.

Specializzazioni:

- specializzazione/titolo di cui all'art. 19, comma 4, lett. d) A.C.N. 04/04/2024 punteggio 3,00;
- per ogni ulteriore specializzazione / dottorato di ricerca / master universitario in ambito psicologico – punteggio 1,00.

Voto di specializzazione:

- con lode (una sola volta) – punteggio 3,00;
- con il massimo dei voti (una sola volta) – punteggio 2,00.

b) Titoli professionali:

- Attività lavorativa effettuata nella branca specialistica o area professionale per cui partecipa, presso Aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere universitarie ed IRCCS pubblici ed altre attività professionali:
per ciascuna ora di attività svolta – punteggio 0,001 e per un massimo di 1 punto in totale. A parità di punteggio prevale l'anzianità di specializzazione, di laurea e in subordine la minore età.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli uffici dell'U.O.C. Cure Primarie all'indirizzo pec, sopra citato, indicando, se necessario, il numero telefonico al quale essere contattati.

f.to Il Direttore Generale
- Dr. Mario Carmelo Zappia -